



Associazione Giovani Capaccioli

Via Mazzini 31 - 58010 Sorano (GR)
www.soranoinfesta.com
info@soranoinfesta.com
soranoinfesta@alice.it
Tel. 339.89.23.288
Codice Fiscale 91017240531

STATUTO DI ASSOCIAZIONE CULTURALE

Art. 1 - Costituzione dell'Associazione -

È costituita l'Associazione culturale GIOVANI CAPACCIOLI quale libera Associazione di fatto, apartitica e apolitica, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del codice civile, nonché del presente Statuto.

Art. 2 - Sede Legale -

L'Associazione GIOVANI CAPACCIOLI ha sede in Sorano (GR) Via Mazzini 31.

Art. 3 - Scopo Sociale -

L'Associazione GIOVANI CAPACCIOLI persegue i seguenti scopi:

- Diffondere ed ampliare la conoscenza della cultura musicale, letteraria, gastronomica ed artistica in genere, attraverso contatti fra persone, enti ed associazioni e tramite l'organizzazione di eventi musicali ed artistici in genere;
- proporsi come luogo di incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile;
- promuovere la cultura sportiva della comunità attraverso l'organizzazione, gestione e riqualificazione delle strutture e degli impianti necessari all'uopo.

Art. 4 - Attività dell'Associazione -

L'Associazione GIOVANI CAPACCIOLI per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere varie attività, in particolare:

- *attività culturali:* convegni, conferenze, dibattiti, sagre e feste paesane, concerti, proiezioni di films e documenti, mostre, tornei e gare sportive, eventi e manifestazioni in genere.

Art. 5 - Soci -

L'Associazione GIOVANI CAPACCIOLI è offerta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.

I soci si dividono nelle seguenti categorie:

- soci ordinari: persone o enti che si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita in Euro 5,00 (Cinque/00);
- soci onorari: persone, enti o istituzioni che contribuiscono in maniera determinante allo sviluppo ed al perseguimento degli scopi sociali. I soci onorari sono esonerati dal versamento della quota annuale;

Le quote o il contributo associativo non è trasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è soggetta a rivalutazione.

Art. 6 - Ammissione dei soci -

L'ammissione dei soci ordinari e dei soci onorari è deliberata dal Consiglio direttivo.

Art. 7 - Rispetto delle normative -

Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e l'eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'Associazione il Consiglio direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione dalla Associazione.

Art. 8 - Diritto di voto -

Tutti i soci hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione. Il diritto di voto non può essere escluso neppure in caso di partecipazione temporanea alla vita associativa.

Art. 9 - Risorse economiche -

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- beni, immobili e mobili;
- contributi;
- donazioni e lasciti;
- rimborsi;
- attività marginali di carattere commerciale e produttivo;
- ogni altro tipo di entrate.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di associazione annuale e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'assemblea, che ne determina l'ammontare.

Le elargizioni liberali in denaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dall'assemblea, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione.

I proventi derivanti da attività commerciali o produttive marginali sono inseriti in apposita voce del bilancio dell'organizzazione; l'assemblea delibera sulla utilizzazione dei proventi, che deve essere comunque in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 10 - Bilancio -

L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio direttivo deve redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo.

Il bilancio preventivo e consuntivo deve essere approvato dall'assemblea ordinaria ogni anno entro il mese di aprile.

Esso deve essere depositato presso la sede dell'Associazione entro i 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.

Art. 11 - Organi dell'associazione -

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'assemblea dei soci;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente.

Art. 12 - Assemblea dei soci -

L'assemblea dei soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione ed è composta da tutti i soci, ognuno dei quali ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore della quota. Essa è convocata almeno una volta all'anno in via ordinaria, ed in via straordinaria quando sia necessaria o sia richiesta dal Consiglio direttivo o da almeno un quinto degli associati.

In prima convocazione l'assemblea ordinaria è valida se è presente la maggioranza dei soci, e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.

L'assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza e col voto favorevole della maggioranza dei soci e in seconda convocazione è regolarmente convocata con la presenza di almeno 1/3 dei soci e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

La convocazione va fatta con avviso pubblico affisso alla bacheca della sede almeno 15 giorni prima della data dell'assemblea. L'assemblea è validamente costituita anche senza convocazione pubblica qualora sia presente la totalità dei soci.

Art. 13 - Poteri dell'assemblea dei soci -

L'assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- elegge il Consiglio direttivo,
- elegge il Presidente;
- approva il bilancio preventivo e consuntivo;
- approva il regolamento interno.

L'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e l'eventuale scioglimento dell'Associazione.

All'apertura di ogni seduta l'assemblea elegge un presidente ed un segretario che dovranno sottoscrivere il verbale finale.

Art. 14 - Consiglio direttivo -

Il Consiglio direttivo è composto da membri in numero dispari con un massimo di undici, ivi compreso il presidente.

Il Consiglio direttivo elegge al suo interno:

- un vicepresidente;
- uno o più segretari;
- uno o più tesorieri.

Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei membri. I membri del Consiglio direttivo svolgono la loro attività gratuitamente, durano in carica un anno e sono rieleggibili.

Il Consiglio direttivo può essere revocato dall'assemblea con la maggioranza di 2/3 dei soci; lo scioglimento è automatico nel caso in cui il numero dei membri sia ridotto al di sotto della metà dei componenti eletti.

Art. 15 - Poteri del consiglio direttivo -

Il Consiglio direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione GIOVANI CAPACCIOLI. Si riunisce almeno una volta al mese ed è convocato da:

- il presidente;
- almeno la maggioranza dei suoi componenti;
- richiesta motivata e scritta di almeno il 30% dei soci.

Il Consiglio direttivo ha i poteri di ordinaria amministrazione.

Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:

- predisporre gli atti da sottoporre all'assemblea;
- formalizzare le proposte per la gestione dell'Associazione;
- elaborare il bilancio consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno;
- elaborare il bilancio preventivo che deve contenere, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all'esercizio annuale successivo;
- stabilire gli importi delle quote annuali delle varie categorie di soci;
- aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi.

Art. 16 - Presidente -

Il presidente dura in carica un anno ed è il legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti.

Egli convoca e presiede il Consiglio direttivo nonchè sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione.

Conferisce agli altri consiglieri ed ai soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio direttivo.

Detiene il potere di firma sui conti correnti bancari e postali e conferisce agli altri consiglieri ed ai soci procura ordinaria per la gestione degli stessi, previa approvazione del Consiglio direttivo.

Nel caso di impossibilità nello svolgimento delle proprie funzioni o dimissioni del presidente, dette funzioni sono svolte temporaneamente dal vicepresidente.

Art. 17 - Elezioni -

Le elezioni ordinarie per il rinnovo del presidente e del Consiglio direttivo si tengono con cadenza annuale.

Le elezioni straordinarie si tengono nei casi previsti di scioglimento anticipato del Consiglio direttivo.

Nel caso in cui venga meno la figura del presidente, ma sia rispettato il numero minimo dei consiglieri, le elezioni straordinarie sono limitate alla carica del presidente.

Il presidente viene eletto direttamente dall'assemblea fra i componenti della stessa; in caso di parità di preferenze viene eletto il candidato con la maggiore età anagrafica.

Il consiglio direttivo viene eletto dall'assemblea fra i propri componenti; ogni componente ha diritto ad esprimere un massimo di cinque preferenze; in caso di parità di preferenze vengono eletti i candidati con la maggiore età anagrafica.

Responsabili del corretto svolgimento delle elezioni sono i membri del Consiglio direttivo uscente.

Art. 18 - Scioglimento dell'Associazione -

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea straordinaria. Il patrimonio residuo dell'ente deve essere devoluto ad associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23.12.96, n. 662.

Art. 19 - Compensi -

Tutte le cariche elettive sono gratuite.

Ai soci compete solo il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro incarico secondo le modalità previste dal TUIR per gli amministratori di società.

Art. 20 - Controversie -

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra l'associazione e gli associati, sarà demandata al Consiglio direttivo la sua pacifica composizione.

Art. 21 - Riferimenti Normativi -

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigenti in materia.